

RG 2416/16



IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA

Prima Sezione Civile e fallimentare, riunito in camera di consiglio nelle
persone dei Signori Magistrati:

-Dott. Gaetano Campo	Presidente
-Dott. Giulio Borella	Giudice rel.
-Dott. Sara Pitinari	Giudice

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento iscritto al n.2416 / 2016 R.G. avente ad oggetto:
l'omologazione del concordato preventivo proposto da:

PLAST MEC PVC S.r.l., con sede in Barbarano Vicentino, Viale del Lavoro
82/A (C.F./P.IVA: 02299140240) in persona del liquidatore sig. Loris Campagnolo,
con la difesa dell'avvocato Marlene Vaccaretti, presso la quale è
elettivamente domiciliata (come da mandato a margine della memoria di
costituzione nel giudizio di omologa);

nei confronti di:

massa dei creditori in persona del Commissario Giudiziale, dott. Fabio Carta;
creditori dissenzianti: Industrie Generali Spa, con sede in Samarate, Via Milano
201, in persona del Presidente del CDA sig. Dario Pietro Polombo, p.iva
00188890123; Resin Plast Ravenna Spa, con sede in Ravenna, Via Faentina 186, in
persona del Presidente del CDA sig. Riccardo Mazzei, p.iva 00071290399.

-Sentita la società ricorrente e il Commissario Giudiziale all'udienza
collegiale del 01.04.2016;

-rilevato che la proposta ha ottenuto voti favorevoli pari al 89,69%, con
5 creditori dissenzianti;

- rilevato che due creditori dissenzianti, come in epigrafe specificati,
hanno altresì spiegato opposizione all'omologa;

-viste le conclusioni precisate all'udienza collegiale del 01.04.2016;

-considerato che la società ricorrente ha concluso nei seguenti termini
"conclude per l'omologa";

-visto il parere espresso dal Commissario Giudiziale del 21.03.2016;

-visti gli art.180 e seguenti l.fall.;

-ritenuta la regolarità della procedura e considerato il raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto ex art. 177 l.fall.;

- rilevato in particolare:

-che il ricorso ex art. 161 l.fall. depositato dalla società ricorrente in data 03.02.2015 risulta comunicato al Pubblico Ministero;

-che la proposta concordataria votata in estrema sintesi prevede la liquidazione di tutti i beni della ricorrente entro 18 mesi dall'omologa, con pagamento di tutti i crediti in prededuzione e privilegiati e dei chirografari, non suddivisi in classi, al 43,97%;

- che il C.G. nella propria rel. 172 l.f. ha ridimensionato le attese di soddisfazione per i creditori chirografari, riducendole alla percentuale del 26,03%, peraltro informando esaustivamente i creditori stessi delle criticità della proposta e del piano, in particolare il contenzioso in essere con l'Agenzia delle Entrate;

- che invece la cessione del magazzino è quasi integralmente realizzata; la cessione dell'azienda è in corso, tramite procedura competitiva, e la società vanta già una proposta irrevocabile d'acquisto; più critico il realizzo dei crediti, piuttosto polverizzati in una pluralità di posizioni;

TANTO PREMesso .

Rileva il Collegio che il Commissario Giudiziale (nella relazione ex art. 172 l.fall.) ha correttamente informato i creditori delle criticità del piano concordatario (anche al fine di permettere ai creditori di valutare la convenienza della presente procedura). In particolare il Commissario Giudiziale ha ritenuto del 26,03% la prevedibile percentuale di soddisfo dei creditori chirografari anziché quella indicata dalla debitrice del 43,97%.

Circa le opposizioni spiegate da Resin Plast Ravenna e Industrie Generali Spa, deve rilevarsi che le questioni sollevate non attengono - per lo più - alla fattibilità giuridica del C.P., ma a quella economica.

L'unica che merita di essere ivi valutata è l'accusa di aver posto in essere atti fraudolenti ex art. 173 l.f., avendo la Plast Mec PVC Srl effettuato un rilevante ordinativo di merci alle opponenti, per ben euro 719.864,16, in un periodo, il 2014, quando era già chiaro e palese lo stato di dissesto della stessa Plast Mec PVC Srl, merci che sarebbero poi confluite nel magazzino della ricorrente, venduto con contratto estimatorio alla new.co. Plast Mec Srl.

Parrebbero insomma allegare le opponenti che la ricorrente abbia architettato un'operazione ai loro danni, per finanziarsi (o meglio, finanziare la new.co), scaricando i costi sulla società insolvente e assicurando alla new.co. la fornitura di merci a basso costo.

Ora va detto che l'allegazione, oltre ad essere sformata di prova, non pare sussumibile entro l'art. 173 l.f., in quanto non viene allegato o provato il danno per la massa derivante da quest'operazione, non essendo specificato il pregiudizio concreto che dall'operazione deriverebbe alla massa, soprattutto in ottica dell'alternativa fallimentare.

Pare cioè che un danno, se esistente, sarebbe unicamente delle due società opponenti, in quanto l'operazione per la massa dovrebbe riguardarsi come positiva, avendo la ricorrente con il contratto estimatorio assicurato un'utile collocazione del magazzino, la cui realizzazione invece, in ambito fallimentare (perché questa sarebbe l'alternativa) si rivela sempre assai problematica e insoddisfacente, quanto a realizzo.

Non si ravvisa insomma un occultamento di attivo o una simulazione di passività inesistenti e, d'altro canto, l'operazione è stata debitamente esposta nel ricorso e anche nella rel. 172 l.f. del C.G., così che i creditori erano informati della vicenda e avevano tutti gli strumenti necessari per esprimere un motivato consenso/dissenso.

Le altre questioni sollevate appartengono, come detto, alla fattibilità economica più che giuridica e, pertanto, non v'è che da prendere atto del voto favorevole espresso dal ceto creditorio, tenuto anche conto che, in ottica fallimentare, non si ravvisa la possibilità di una sicura migliore realizzazione, in quanto non si potrebbe più contare sulla pronta realizzazione della cessione d'azienda.

Considerato quindi che:

-che il Commissario giudiziale depositava il 21.3.2016 la prescritta relazione (ex art. 180 l.fall.), nella quale, pur evidenziando le citate criticità, esprimeva poi parere sostanzialmente favorevole;

-che ad avviso del Tribunale sussistono i requisiti per omologare il concordato preventivo come proposto dalla società debitrice. Infatti condividendo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 1521 del 23.1.2013 ritiene il Collegio che le criticità evidenziate dal Commissario Giudiziale non determinano il rigetto dell'omologa in quanto riguardano la fattibilità economica del piano che essendo legata ad un giudizio prognostico fisiologicamente presenta margini di opinabilità ed implica possibilità di errore, che a sua volta si traduce in un fattore rischio per i creditori, la cui valutazione spetta ai creditori (che nel caso di specie va ribadito sono stati ben informati dal Commissario Giudiziale) e non al Collegio.

Pertanto ai sensi dell'art. 180 l.fall. il Tribunale, in mancanza di opposizioni e in presenza dell'approvazione (avvenuta con l'osservanza delle norme procedurali previste art. 177 l.fall. come già accertato dal Collegio nel decreto ex artt.177-180 l.fall. del 23.1.2015) verificata la regolarità della procedura, omologa il concordato preventivo proposto da CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI - C.I.S s.p.a in liquidazione.

Dispone che alla liquidazione dei beni e al pagamento dei creditori provveda il liquidatore giudiziale che ex art.182 l.fall. viene nominato nella persona del dott. Paolo Zuffellato, secondo le seguenti modalità:

1) il liquidatore giudiziale dovrà tenere informato il Commissario giudiziale (che nel caso di specie coincidono), il Comitato dei creditori ed il Giudice delegato in ordine all'andamento generale della liquidazione mediante relazioni semestrali e, se richiesto dal Commissario giudiziale o dal comitato dei creditori (nonché ogni qualvolta debbansi concludere operazioni di particolare rilevanza) mediante riunioni alle quali parteciperà anche il Commissario giudiziale;

2) il liquidatore giudiziale in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informerà tempestivamente il commissario giudiziale e il G.D. e i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 l.fall.;

3) il liquidatore giudiziale dovrà provvedere alla riscossione dei crediti ed alla liquidazione dei beni mobili ed immobili secondo le modalità dettagliate nella proposta concordataria e, in difetto di previsione, secondo quelle ritenute più opportune in considerazione del prezzo offerto e dei tempi di realizzo (qualora il prezzo offerto fosse inferiore a quello di stima dovrà munirsi del parere del Comitato dei creditori) (applicando in quanto compatibili le modalità stabilite dagli artt. da 105 a 108 ter l.f.) in ordine alle quali acquisirà il preventivo parere del Commissario giudiziale, del Comitato dei creditori e del legale rappresentante della società; acquisito il parere di questi ultimi, delle modalità di liquidazione darà notizia al Giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'inizio del loro compimento ;

4) le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori (come stabilito dall'art. 182 l.fall.) e previo parere del Commissario Giudiziale;

5) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario (o sul libretto) già in essere, intestato alla procedura,

con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice delegato;

6) il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato dal Giudice delegato e provvederà inoltre direttamente al pagamento delle spese di giustizia e di amministrazione, evidenziando l'importo e il dettaglio delle stesse nelle relazioni periodiche semestrali approvate dal Comitato dei creditori e depositate in cancelleria fallimentare. I prelievi dal conto corrente potranno essere effettuati direttamente dal Liquidatore; una copia dell'estratto conto bancario sarà rimessa trimestralmente ai componenti del Comitato dei creditori e depositata agli atti della procedura.

7) La nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici dovrà avvenire previo parere del Commissario giudiziale, del Comitato dei creditori ed informativa al Giudice delegato almeno sette giorni prima dell'affidamento dell'incarico, salve ragioni di urgenza;

8) ultimate le operazioni di liquidazione, il commissario giudiziale ed il liquidatore giudiziale depositeranno i rispettivi rendiconti con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 l.fall. e poi procederà a depositare relazione di avvenuta esecuzione del concordato;

9) i pagamenti verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dal liquidatore giudiziale in ragione della collocazione e del grado dei crediti e visti, previo parere del Comitato dei creditori, dal Commissario giudiziale e dal Giudice delegato (che procederà ordinando il deposito del progetto in cancelleria ai sensi dell'art. 110 l.fall.) e i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante assegni circolari non trasferibili o bonifici bancari che l'Istituto bancario indicato invierà direttamente agli interessati su richiesta del Liquidatore, rimettendo al Giudice Delegato l'elenco degli assegni spediti o la distinta dei bonifici eseguiti;

10) il liquidatore giudiziale (previo visto del Commissario giudiziale) provvederà a predisporre e depositare l'elenco dei creditori entro 90 giorni

con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, sulla base dei titoli giustificativi dei loro crediti. L'elenco sarà depositato presso la Cancelleria fallimentare, dandone notizia a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i creditori con l'avvertimento che l'elenco potrà essere consultato e discusso al fine di dirimere le controversie .

Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della ricorrente .

Costituisce il Comitato dei Creditori chiamando a farne parte: 1) Resin Plast Ravenna Spa; 2) BCC Brendola; 3) Moel Srl;

Dichiara il decreto immediatamente esecutivo ex lege.

P .Q. M.

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio di omologa del concordato preventivo proposto,

ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

omologa il concordato preventivo proposto da società PLAST MEC PVC S.r.l., con sede in Barbarano Vicentino, Viale del Lavoro 82/A (C.F./P.IVA: 02299140240) in persona del liquidatore sig. Loris Campagnolo;

nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la dott. Giulio Borella;

dispone che la liquidazione dei beni e la ripartizione dell'attivo avvenga con le modalità esposte in motivazione;

nomina liquidatore giudiziale il dott. Paolo Zuffellato;

conferma la nomina del dott. Fabio Carta quale Commissario giudiziale;

dispone la costituzione di un comitato dei creditori chiamando a farne parte i seguenti creditori: 1)Resin Plast Ravenna Spa; 2) BCC Brendola; 3) Moel Srl.

pone le spese di giudizio a carico della ricorrente;

manda alla Cancelleria perché provveda alle comunicazioni, pubblicazioni, previste dall'art.180 c.p.c. e a quanto di competenza mandando al Commissario

Giudiziale liquidatore di darne notizia ai creditori.

Dichiara il decreto immediatamente esecutivo.


Così deciso in Vicenza nella camera di consiglio del 28.04.2016

Il Giudice est.

Il Presidente

(dr. G. Borella)

(dr. G. Campo)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 25 MAG 2016

IL CANCELLIERE
Tiziana Bedin

